**MODELLO DI CONTRATTO PER MOBILITA’ INDIVIDUALI (Learners e Staff)**

**nell’ambito del**

**Programma Erasmus+ KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - Ambito VET**

**Associazione Italiana per la Direzione del Personale Piemonte e Valle d’Aosta**

 **Progetto n° 2022-1-IT01-KA121-VET-000057978**

**CUP G11B22001570006**

|  |  |
| --- | --- |
| Denominazione dell’Organismo di invio | **Associazione Italiana per la Direzione del Personale Piemonte e Valle d’Aosta** |
| Indirizzo completo (sede legale) | Via Fanti, 17 - 10128 Torino |

di seguito denominato “**l’Organismo**” rappresentato, per lo scopo di questo contratto, dal **Dott.**

**Giorgio Barbero** in qualità di Rappresentante Legale

**Da una parte,**

**e**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome e cognome del Partecipante |  |
| Data di nascita |  |
| Nazionalità |  |
| Indirizzo completo | Via |
| Telefono | +39 |
| Indirizzo mail |  |
| Sesso (M/F) |  |
| Titolo di studio conseguito | Diploma presso |
| Settore professionale-Codice ISCED | 4 |

Per i partecipanti che ricevono direttamente il supporto finanziario

|  |  |
| --- | --- |
| Titolare del conto (se diverso dal Partecipante) |   |
| Denominazione della banca |   |
| Codice IBAN |   |

di seguito denominato “**il Partecipante**”

# dall’altra parte,

**HANNO CONVENUTO**

le Condizioni Particolari e gli Allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto (“il contratto”).

Nel caso di utilizzo dello strumento ECVET

Allegato I ECVET Learning Agreement (sottoscritto dall’Organismo di Invio e Beneficiario – se non coincidono, Organismo ospitante e Partecipante)

Allegato II Condizioni Generali

Le disposizioni delle Condizioni Particolari prevalgono su quelle degli Allegati.

# CONDIZIONI PARTICOLARI ARTICOLO 1 - OGGETTO

* 1. L’Organismo fornirà il supporto finanziario comunitario al Partecipante per realizzare un periodo di trainingship nell’ambito del Programma Erasmus+ Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET in **GERMANIA**.
	2. Il Partecipante accetta il supporto finanziario o i servizi previsti e indicati all’Art. 3, e si impegna a portare a termine il periodo di mobilità, come descritto nell’Allegato I.
	3. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere richiesta e autorizzata da entrambe le parti con lettera ufficiale o messaggio di posta elettronica.

# ARTICOLO 2 – PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO E DURATA DELLA MOBILITA’

* 1. Il contratto entra in vigore con l’apposizione della firma dell’ultima parte contraente.
	2. Il periodo di mobilità avrà inizio il **30/06/2023** e si concluderà il **29/09/2023.**

La data di inizio del periodo di mobilità è il primo giorno di permanenza del Partecipante presso l’organismo ospitante; la data di fine del periodo di mobilità è l'ultimo giorno di permanenza del Partecipante presso l’organismo ospitante (da questo calcolo sono esclusi i giorni di viaggio). Le date di cui sopra elencate potrebbero subire variazioni per esigenze organizzative. Il tempo del viaggio (due giorni complessivi) è incluso nel calcolo per la determinazione del supporto individuale.

* 1. Il Partecipante riceve un sostegno finanziario per un periodo di **90 giorni più 2 di viaggio**.
	2. Il Certificato/Attestazione di tirocinio, rilasciato dall’organismo ospitante, deve fornire e confermare le date di inizio e di fine del periodo di mobilità.

# ARTICOLO 3 – SUPPORTO FINANZIARIO

* 1. Il finanziamento del tirocinio avviene attraverso l’erogazione di **SERVIZI:**
* Individuazione dell’organismo ospitante il tirocinio; il partecipante sarà tenuto ad effettuare dei colloqui con l’azienda ospitante prima della partenza tramite conference call e/o de visu all’arrivo nel Paese ospitante.
* Preparazione pedagogica e culturale;
* Supporto alla preparazione linguistica tramite la piattaforma per il sostegno linguistico online Erasmus+ (Online Linguistic Support - OLS);
* Corso di lingua erogato dall’organismo ospitante;
* Polizza assicurativa (infortuni- Rc);
* Viaggio (n. 1 viaggio aereo di Andata e n. 1 Viaggio di ritorno). I voli saranno prenotati e
* pagati esclusivamente per le date corrispondenti all’inizio e al termine della mobilità;
* Copertura dei costi di alloggio (comprese le spese di utenze ed Internet) in appartamento condiviso (in camera doppia o tripla) con altri partecipanti o inquilini (italiani o di altri Paesi). In tal caso, l’Organismo riconoscerà ad ogni partecipante un Pocket Money pari ad € 750,00 a titolo di contributo a copertura parziale di vitto e mobilità locale;
* Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero;
* Certificazioni ed attestati;
* Supporto individuale: l’Organismo assicurerà che nel fornire tale supporto siano rispettati gli standard di qualità e di sicurezza necessari.
	1. Il supporto finanziario per il periodo di mobilità è calcolato sulla base delle disposizioni stabilite dalla Guida del Programma
	2. Il Partecipante riceve un supporto finanziario Erasmus+ per 90 giorni (il periodo corrisponde alla permanenza fisica presso il paese ospitante più i giorni del viaggio)
	3. Il totale del supporto finanziario ammonta a complessivi **€** **4.647,00**.
	4. L’Organismo fornisce al Partecipante il supporto finanziario pari a complessivi **€ 750,00** a titolo di pocket money per la copertura parziale delle spese di vitto e trasporti locali in aggiunta ai beni e servizi resi per viaggio **(€ 275,00**) / supporto individuale **(€ 4.222,00**) /supporto linguistico (**€ 150,00**) /quote di iscrizione e supporto all’inclusione. l’Organismo deve assicurare che l’erogazione di tali beni e servizi avvenga nel rispetto degli standard di qualità e di sicurezza necessari.
	5. Il rimborso delle spese sostenute in relazione a *bisogni speciali*, se del caso, è ammesso solo su presentazione dei documenti giustificativi da parte del Partecipante.
	6. Il supporto finanziario non può essere utilizzato per coprire eventuali costi già finanziati dai fondi dell'Unione.
	7. In deroga all'Articolo 3.5, il supporto finanziario è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento, non dell’Unione, incluse le entrate che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre l’orario previsto per lo svolgimento delle attività descritte nell'Allegato I.
	8. Il sostegno finanziario o parte di esso dovrà essere reso all’Organismo qualora il Partecipante non rispetti le disposizioni del presente contratto. Se il Partecipante interrompe il periodo di mobilità prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già versato e non usufruito poiché non maturato. Tuttavia, se il Partecipante non ha portato a termine l’attività di mobilità, come descritto nell'Allegato I, per causa di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo della sovvenzione corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui all’Articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati. Tali casi dovranno essere, comunque, segnalati dall’Organismo e accettati dall'Agenzia Nazionale.
	9. Non è possibile interrompere/sospendere il tirocinio o rientrare per motivi di qualsivoglia natura, pena la restituzione dell’ammontare della Borsa di Mobilità già erogato/impegnato e non usufruito, sia monetariamente, tramite l’acconto del pocket-money, sia sotto forma di servizi indicati all’art. 3.1 del presente contratto.
	10. Il partecipante, espressamente, si obbliga:
* a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli allegati allo stesso e le disposizioni del “regolamento alloggio”, eventualmente predisposto dal partner estero individuato dall’Organismo, che regola il soggiorno presso l’unità abitativa, comprese quelle relative alla richiesta di una cauzione, a copertura dei danni o difformità rispetto allo stato iniziale dell’appartamento. Tale cauzione potrà, qualora il partner lo motivi adeguatamente all’Organismo, essere restituita, al Partecipante, in toto o in parte, ad insindacabile autorizzazione dell’Organismo, al rientro in Italia;
* a rispettare i tempi e le modalità di svolgimento del tirocinio, così come stabiliti dall’Organismo;
* a rispettare il regolamento dell’azienda ospitante, i suoi orari e ad assumere comportamenti improntati alla buona condotta e alla correttezza professionale. Si precisa che l’Organismo, in cooperazione con l’organismo ospitante, provvederà ad individuare l’azienda ospitante secondo il profilo professionale del partecipante rilevato in fase di selezione e nel rispetto dei settori economico professionali previsti dal progetto. Pertanto, l’azienda ospitante assegnata al Partecipante non potrà essere sostituita, salvo nell’esclusivo caso di non allineamento verificato e comprovato dagli Organismi d’invio ed ospitante;
* a produrre tutta la documentazione necessaria, indicata nel Vademecum della mobilità consegnato al Partecipate dall’Organismo durante la preparazione pedagogico – culturale pre-partenza, nei tempi e nelle modalità richieste dall’Organismo;
* ad accettare variazioni dell’ubicazione del proprio alloggio e qualunque altra modifica ritenuta necessaria dall’Organismo, per esigenze organizzative e/o logistiche;
* a condividere con altri inquilini (italiani o di altri Paesi) l’appartamento e la camera per tutta la durata della mobilità;
* in caso di infortunio, a darne tempestivamente notizia e a trasmettere all’Organismo, entro e non oltre le 24 ore dall’evento, la documentazione amministrativo/sanitaria necessaria per gli adempimenti del caso;
* a restituire l’intero importo della borsa di mobilità non usufruito poiché non maturato, nel caso in cui l’Organismo accertasse la carenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dal progetto e dal Programma Erasmus+.

# ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

#  Entro e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità o della conferma di arrivo del Partecipante presso l’organismo ospitante, sarà versata al Partecipante una somma, a titolo di pocket-money (quale contributo a copertura parziale dei costi di vitto e trasporti locali, utenze extra ecc.), pari al 60% dell’importo totale del pocket-money, di cui all’Articolo 3.2. Tale somma sarà erogata tramite bonifico bancario alle coordinate indicate dal Partecipante. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento può essere concesso solo nel caso in cui il Partecipante non produca la documentazione richiesta.

# La presentazione della Relazione finale, ossia del questionario UE che verrà somministrato al Partecipante al temine del periodo di mobilità, unitamente alla documentazione di progetto richiesta dall’Organismo e alla finalizzazione del II assessment OLS, saranno considerati come richiesta per il pagamento del saldo del sostegno finanziario. L'Organismo disporrà di 60 giorni di calendario per effettuare il pagamento del saldo (pari al 40% del pocket-money) o, se del caso, per emettere un ordine di recupero.

# Il saldo del contributo monetario potrà essere trattenuto dall’organismo a copertura di somme dovute dal partecipante per eventuali danni causati e altri oneri ad esso imputabili.

# ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE

**5.1** L’Organismo deve assicurarsi che il Partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa fornendo essa stessa l'assicurazione, o stipulando un accordo con l'organizzazione ospitante affinché quest'ultima fornisca l'assicurazione, o fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto pertinenti per stipulare un'assicurazione per conto proprio. Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'Articolo 5.3, deve essere allegato al presente contratto un documento specifico che definisce le condizioni della prestazione assicurativa e include il consenso dell'organizzazione ospitante.

**5.2** La copertura assicurativa deve includere: assicurazione **sanitaria, responsabilità civile e infortuni.** In caso di mobilità in UE, l'assicurazione sanitaria nazionale del partecipante includerà una copertura di base durante il soggiorno in un altro paese dell'UE attraverso la tessera europea di assicurazione. Tuttavia, questa copertura potrebbe non essere sufficiente per tutte le situazioni, ad esempio in caso di rimpatrio o intervento medico speciale o in caso di mobilità internazionale. In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata complementare. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni devono coprire i danni causati dal partecipante o al partecipante durante la permanenza all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni varia nei diversi paesi e i partecipanti corrono il rischio di non essere coperti da regimi standard, ad esempio se non sono considerati dipendenti o formalmente iscritti presso l’organismo ospitante; l’Organismo deve accertare la validità della copertura assicurativa in relazione alle regole del paese ospitante.

# ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)

* 1. Il Partecipante dovrà effettuare la valutazione OLS (valutazione delle competenze linguistiche) prima e alla fine del periodo di mobilità.
	2. Il Partecipante dovrà seguire il corso di lingua OLS, non appena riceverà l'accesso al sistema. Il Partecipante informerà immediatamente l’Organismo qualora non sia in grado di seguire il corso, ancor prima di accedervi.

# ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE

* 1. Il Partecipante deve compilare e inviare on-line il questionario UE al termine del periodo di mobilità e comunque entro 10 giorni di calendario dal ricevimento dell’Invito a completare il relativo questionario da parte dell’Organismo. Ai partecipanti che non abbiano compilato e inviato on-line il questionario, l’Organismo è titolato a richiedere completamente o parzialmente il rimborso del sostegno finanziario ricevuto.
	2. Un’intervista on–line complementare può essere somministrata al Partecipante al fine di approfondire i contenuti dei Rapporti dovuti dall’Organismo all’Agenzia nazionale, anche sulla tematica della Certificazione delle competenze acquisite.

**ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DATI**

* 1. L’Organismo fornisce ai Partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano inseriti nei sistemi elettronici UE per la gestione delle mobilità Erasmus+.

<https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en>

# ARTICOLO 9 – RIENTRO ANTICIPATO E RINUNCIA ALLA BORSA DI STUDIO

* 1. In caso di rinuncia prima della partenza, ove l’Organismo abbia già sostenuto e/o impegnato delle

spese imputabili al partecipante, questi sarà obbligato a rimborsarle.

* 1. Non è possibile interrompere/sospendere il tirocinio o rientrare per motivi di qualsivoglia natura, pena la restituzione dell’ammontare della Borsa di Mobilità già erogata/impegnata, sia monetariamente, tramite l’acconto del pocket money, sia sotto forma di servizi (alloggio, assicurazioni e viaggio di andata, laddove non sia stata effettuata già anche la prenotazione per il ritorno);
	2. Gli unici casi in cui è possibile interrompere/sospendere il tirocinio sono: cause di forza maggiore, malattia e/o infortunio grave del partecipante; morte o grave malattia di un familiare di primo grado. Unicamente al verificarsi di uno o più di questi casi, debitamente documentati, la Borsa di Mobilità sarà comunque ridotta in maniera proporzionale al periodo di soggiorno effettivamente realizzato, con la possibilità, quindi, di dover restituire l’ammontare del pocket money erogato anticipatamente, ma riferito al periodo di soggiorno non realizzato.

# ARTICOLO 10 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

* 1. Il contratto è regolato dalle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni.
	2. Il tribunale competente, in accordo con la legislazione nazionale, è titolato a gestire eventuali controversie tra l’Organismo e il Partecipante in merito all’applicazione, interpretazione e validità delle disposizioni del presente contratto, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.

**FIRME**

**Per il Partecipante** **Per l’Organismo**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Giorgio Barbero, Legale Rappresentante**

[nome/cognome] [nome/cognome/funzione]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[firma] [firma]

Luogo e data Luogo e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Torino, 25.05.2023

**ALLEGATO II**

**CONDIZIONI GENERALI**

**Articolo 1: Responsabilità**

Ciascuna parte contraente esonera l’altra da ogni responsabilità civile per danni subiti da lui o dal proprio personale come risultato dell’esecuzione di questo contratto, purché i danni non siano il risultato di una grave ed intenzionale cattiva condotta.

L’Agenzia nazionale, la Commissione Europea e il suo personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclami relativi a danni causati durante la realizzazione della mobilità. Conseguentemente l’Agenzia nazionale o la Commissione europea non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di risarcimento danni.

**Articolo 2: Recesso e risoluzione del contratto**

In caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti dall’applicazione della legislazione, l’Organismo è legalmente autorizzato a porre fine al contratto senza ulteriori formalità se il partecipante non pone in essere i necessari provvedimenti entro un mese dal ricevimento della lettera raccomandata.

**Articolo 3: Recupero del supporto finanziario**

Il supporto finanziario, o parte di esso, deve essere recuperato dall’Organismo se il Partecipante non rispetta i termini dell'accordo. Qualora il Partecipante rescinda il contratto prima della scadenza, per cause non imputabili alla *forza maggiore*, dovrà restituire l'importo del contributo già versato, salvo diverso accordo con l'Organismo. L’accordo deve essere indicato chiaramente dall’Organismo e accettato dall'Agenzia Nazionale.

Diversamente, in caso di risoluzione del contratto da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, (una situazione imprevedibile ed eccezionale fuori dal suo controllo e non attribuibile ad errore o a sua negligenza), questi riceverà l’ammontare del finanziamento calcolato proporzionalmente alla durata della sua permanenza all’estero. Ogni rimanente somma dovrà essere restituita, salvo diversamente concordato con l’Organismo.

**Articolo 3: Trattamento dei dati**

I dati personali presenti nel contratto saranno trattati in accordo con il Regolamento (EC) n° 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli organismi comunitari e al libero trasferimento dei dati. I dati saranno divulgati solo per attività inerenti l’implementazione e il follow-up del contratto da parte dell’organismo di invio, dell’Agenzia nazionale e della Commissione europea, senza recare pregiudizio alla possibilità di passare i dati agli organismi responsabili delle ispezioni e degli audit in accordo con la legislazione comunitaria[[1]](#footnote-1) (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode).

Il partecipante può, con richiesta scritta, avere accesso ai suoi dati personali e procedere alla correzione delle informazioni inesatte o incomplete. Il partecipante può richiedere ogni tipo di informazione riguardo al trattamento dei suoi dati personali all’Organismo e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare un reclamo, riguardo il trattamento dei suoi dati sensibili, al garante europeo per la privacy in relazione all’uso dei dati da parte della Commissione europea.

**Articolo 4: Controlli e Audit**

Le parti contraenti si impegnano a fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione europea, dall’Agenzia nazionale o da qualsiasi altro organismo da esse autorizzato con lo scopo di verificare il buon andamento del periodo di mobilità in ottemperanza alle disposizioni del contratto.

Il partecipante si rende, altresì, disponibile a prendere parte alle azioni di monitoraggio e di valutazione promosse dall’Agenzia nazionale nei 24 mesi successivi alla data di chiusura delle attività progettuali e, nei limiti delle sue possibilità, a comunicare all’Organismo l’eventuale variazione della sua residenza.

1. Ulteriori informazioni sullo scopo del trattamento dei dati personali, quali dati raccogliamo, chi vi ha accesso e come sono protetti, sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement\_en [↑](#footnote-ref-1)